

quale responsabile in solido con gli imputati riconosciuti colpevoli dei crimini della banda della Uno bianca, a risarcire i danni alle parti civili;

la Corte d'assise d'appello di Bologna, con sentenza del 17 dicembre 1998, ha confermato le statuizioni emesse in primo grado, respingendo le richieste di rigetto presentate dalla avvocatura dello Stato;

i pagamenti relativi stabiliti dal tribunale sono stati erogati alle parti civili in via provvisoria a titolo di risarcimento dei danni provocati dalle attività criminali dei componenti la banda della Uno bianca;

la sentenza della corte d'assise d'appello del tribunale di Bologna è stata nuovamente impugnata dalla avvocatura dello Stato di fronte alla Corte di cassazione, nella palese, ma non condivisibile, speranza dell'avvocatura stessa e della amministrazione dell'interno di una sentenza di proscioglimento dello Stato dalle proprie gravi responsabilità in quella vicenda;

la banda della Uno bianca, composta da agenti della Polizia di Stato, ha potuto agire indisturbata a Bologna, in altre città dell'Emilia-Romagna e delle Marche, grazie alle informazioni, alle conoscenze di cui godevano i suoi membri in quanto appartenenti alle forze di Polizia e grazie anche alla vergognosa disorganizzazione - ad essere benevoli - della questura di Bologna, riconosciuta dagli atti delle indagini giudiziarie e parlamentari come la peggiore d'Italia;

di fronte ad atti criminali di chiaro stampo terroristico - uccisioni e ferimenti di testimoni, attacchi a fuoco a campi nomadi, agguati omicidi a pattuglie di carabinieri - per lungo tempo è apparsa chiara l'omissione di difesa e di soccorso dei cittadini da parte di uno degli apparati dello Stato, ad essi preposto -:

quali siano le determinazioni del Ministro dell'interno, nella malaugurata eventualità la Corte di cassazione annullasse le sentenze della Corte d'Assise e d'appello del tribunale di Bologna;

se, in particolare, come temono i familiari delle vittime dei crimini della Uno bianca, vi sia nel Governo l'intenzione di procedere alla richiesta di restituzione delle somme già erogate, negando in questo modo una responsabilità istituzionale e morale che invece lo Stato italiano porta per intero;

se non intenda intervenire con apposito provvedimento, attraverso uno specifico decreto legge o nella prossima legge finanziaria o attraverso il rifinanziamento della legge n. 70 del 31 marzo 1998, per le vittime dei crimini della Uno bianca, al fine di tutelare la dignità e la credibilità dello Stato ed impedire che le vittime ed i loro parenti dopo il danno grave debbano subire anche la beffa più atroce.

(2-02010) « Sabattini, Galletti, Zani, Chiusoli, Grignaffini, Bandoli, Campatelli, Guerra, Soda, Signorino, Gasperoni, Duca, Migliavacca, Francesca Izzo, Salvati, Ruzzante, Sedioli, Manzini, Scrivani, Mariani, Mancina, Guerzoni, Bracco, Zagatti, Raffaldini, Rava, Rossiello, Rabbito, Pompili, Tattarini, Boghetta ».

#### INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere - premesso che:

la compagnia di bandiera Alitalia, esercitando una posizione dominante in alcuni settori del mercato italiano del trasporto aereo, impedisce di fatto agli aeromobili di altre compagnie aeree nuovi collegamenti con l'aeroporto di Lamezia Terme;

tale situazione, che pone una grave questione di natura economica e logistica,

è altresì determinata dalla necessità, per le altre compagnie private nazionali, di non alterare o deteriorare i propri rapporti con la compagnia Alitalia, che esercita un vero e proprio « potere di veto » nei confronti di tali compagnie;

dal punto di vista burocratico, non sembrano sussistere ostacoli che impediscano la concessione di nuove autorizzazioni ad altre compagnie private per l'aeroporto di Lamezia Terme;

i voli da e per l'aeroporto più importante della regione Calabria, quello di Lamezia Terme, rientrano tuttavia nella quasi esclusiva gestione della compagnia Alitalia, la quale, in un regime di sostanziale monopolio, applica tariffe particolarmente elevate per i collegamenti con gli altri scali nazionali;

i prezzi di natura « semi-monopolistica » praticati dalla compagnia Alitalia appaiono realmente eccessivi, soprattutto se confrontati con i costi dei voli diretti agli altri scali calabresi (Reggio Calabria e Crotona);

un volo da Roma a Lamezia Terme, infatti, costa circa 250.000 lire, contro le 99.000 lire dei voli (Alitalia e non) per Reggio Calabria;

tale situazione appare ancora più paradossale per quanto concerne lo scalo di Crotona, dove opera da sola la compagnia Air One, che, pur essendo in regime di sostanziale monopolio, « stranamente » applica le medesime tariffe previste per lo scalo di Reggio Calabria;

è pertanto evidente che, laddove esiste « vera » concorrenza, i prezzi risultano più contenuti, mentre il livello tariffario si eleva in maniera significativa per gli scali in cui non si opera in condizioni di libero mercato;

non può non rilevarsi che il servizio di trasporto aereo dovrebbe servire ad accorciare le distanze tra le diverse località, tanto più per una regione come la Calabria, che, per anni, è stata tenuta al di

fuori del circuito turistico internazionale, nonché dalle rotte più rilevanti in termini di rapporti economici e finanziari;

la mancanza di una vera concorrenza nelle politiche di trasporto aereo finisce dunque per danneggiare in misura rilevante lo sviluppo del turismo calabrese, che da tanto tempo necessita, invece, di nuove « boccate d'ossigeno », salutari per la crescita della regione;

l'impossibilità di poter usufruire di un livello accettabile di prezzi dei vettori aerei impedisce altresì una equilibrata crescita dell'economia della zona e delle sue esportazioni, in quanto comporta un aumento « indotto » dei costi per il trasporto delle merci, che si riflette sugli stessi produttori locali;

tale situazione, infine, incide in maniera oltremodo negativa anche sul settore del commercio e dei servizi, in quanto non favorisce gli spostamenti degli operatori della zona verso altre destinazioni di rilievo;

i disagi denunciati in questa sede sono sotto gli occhi di tutti, tanto che hanno formato anche oggetto di una interessante indagine condotta dal giornale « *Il Quotidiano* », che il 7 ottobre 1999 ha dedicato la propria rubrica « viaggiando » a tali problematiche;

ciò costituisce una ulteriore dimostrazione del fatto che la situazione di malessere dello scalo di Lamezia Terme è perfettamente conosciuta dall'opinione pubblica locale, che chiede risposte adeguate alle proprie esigenze —:

se non ritengano opportuno adottare ogni possibile iniziativa di propria competenza, per garantire una adeguata politica commerciale della compagnia Alitalia, che contempli anche la possibilità di riduzioni tariffarie per lo scalo di Lamezia Terme, in modo da adeguare i prezzi a quelli praticati per gli altri scali calabresi;

se non ritengano di dover porre in essere tutte le condizioni per impedire la permanenza del citato monopolio di fatto

in capo al vettore Alitalia, dando finalmente una risposta concreta ai tanti cittadini e operatori della regione Calabria, che si trovano in condizioni di particolare disagio per quanto concerne il trasporto aereo;

se, a tal fine, non intendano sollecitare l'intervento della Autorità Antitrust, per lo svolgimento di una apposita indagine diretta a verificare la possibile esistenza, con riferimento all'aeroporto di Lamezia Terme, di un « abuso di posizione dominante » in capo alla compagnia Alitalia.

(2-02011) « Romano Carratelli ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:

il quotidiano *Il Sole-24 Ore* del 13 ottobre 1999 ha riportato un brano di una intervista del Presidente del Consiglio dei ministri Massimo D'Alema a « Radio 24 » nel quale lo stesso si esprimeva dicendo: « Sulle opere di grande interesse pubblico non è possibile avere sentenze sospensive a tempo indefinito che recano danno al Paese: bisogna prevedere tempi rapidi per un giudizio di merito »;

in altra parte dello stesso giornale si poteva leggere: « il Governo sta esaminando un disegno di legge, che potrebbe andare all'esame del Consiglio dei ministri in una delle prossime riunioni, sulla semplificazione delle procedure per l'edilizia e gli appalti pubblici », ed ancora: « Tra le novità potrebbe esserci proprio la norma che elimina i tempi morti legati alle sospensive dei Tar. Una delle ipotesi a lungo studiate è quella di sostituire - in caso di aggiudicazione illegittima - la revoca dell'appalto con una penale che andrebbe versata dall'amministrazione appaltante e dall'impresa aggiudicatrice all'impresa ingiustamente esclusa »;

nella materia degli appalti delle opere pubbliche il problema dei « tempi morti » è stato già affrontato e risolto dal Parlamento con l'approvazione della legge

n. 135 del 1997, di conversione del disegno di legge n. 67 del 19 marzo 1995, ove, all'articolo 19, è stata introdotta la definizione d'ufficio del giudizio nel merito, da parte del giudice di primo e secondo grado, con motivazione in forma abbreviata, sono stati inoltre ridotti tutti i termini processuali alla metà ed è stato stabilito che il dispositivo della sentenza debba essere pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, con deposito in cancelleria;

la stessa norma, stabilisce, nel caso di accoglimento della sospensiva, che l'udienza di merito della causa debba essere celebrata entro i 60 giorni successivi;

ai sensi dell'articolo 31-*bis* della legge n. 109 del 1994, è consentito ai controinteressati e all'amministrazione resistente di chiedere la decisione nel merito della questione sottoposta all'esame del giudice amministrativo, con il conseguente obbligo di fissare la data di discussione della causa entro novanta giorni dal deposito dell'istanza;

già con la normativa attualmente in vigore, qualora l'istanza di discussione della causa nel merito venisse proposta nella Camera di consiglio fissata per la discussione dell'ordinanza cautelare d'urgenza, il Presidente del collegio dovrebbe fissare l'udienza entro i successivi 60 giorni;

in ogni caso, le parti del giudizio già oggi possono chiedere una forma abbreviata di definizione del ricorso;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 249 del 16 luglio 1999 ha respinto l'eccezione di incostituzionalità dell'articolo 31-*bis* della legge n. 109 del 1994, ribadendo quanto posto in luce da tempo, vale a dire che il procedimento cautelare riveste un carattere essenziale penetrato con il processo di merito e stabilendo, di conseguenza, l'illegittimità di qualunque limite al potere cautelare che trova un corrispondente riconoscimento anche nella Direttiva comunitaria ricorsi n. 665 del 1989, espressamente richiamata, ove all'ar-

ticolo 2 viene fatto carico agli Stati membri di garantire l'esperibilità di azioni urgenti e cautelari a difesa degli interessi dei singoli -:

se il Governo non ritenga che le ragioni di celerità invocate non abbiano già trovato risposta nelle leggi suindicate;

se, a prescindere dall'obbligo della tutela cautelare, il Governo non ritenga necessario tenere in considerazione il fatto che la penale in favore dell'impresa, che risultasse aggiudicataria a seguito di vincita del ricorso giurisdizionale, darebbe luogo inevitabilmente ad un costo aggiuntivo per la collettività e aumenterebbe la preoccupazione di sbagliare nei funzionari più onesti e rigorosi, accrescendo inoltre il tasso di spregiudicatezza e arbitrarietà in altri meno scrupolosi.

(2-02012)

« Boato, Paissan ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'ambiente, per sapere - premesso che:

il comparto nautico di Lignano Sabbiadoro (Udine) è parte integrante del suo comprensorio turistico e, tramite il « Consorzio Marine Lignano » rappresenta la più alta concentrazione di posti-barca del Mediterraneo (oltre 6 mila di varie dimensioni) e le darsene che ne fanno parte anche quest'anno sono state insignite della « Bandiera blu d'Europa », il prestigioso riconoscimento che viene assegnato dalla Commissione europea Feee solo alle realtà nautiche che possono mettere a disposizione dell'utenza un elevato livello di servizi;

il settore della nautica da diporto rappresenta per la realtà turistica di Lignano Sabbiadoro un fatto economico di notevole rilevanza, sia per l'entità di capitali pubblici e privati investiti che per il numero degli addetti (circa mille), ma anche per il fatturato e l'indotto - cantieristica, riparazioni, alaggio, rimessaggio, componentistica, *yacht broker*, ristora-

zione, ricettività, eccetera - che si è venuto a produrre anche nell'immediato retroterra;

sussistono, purtuttavia, notevoli e gravi problemi relativi alle precarie condizioni di navigabilità sia dello specchio acqueo o bacino interno alle darsene dove sono situati i posti-barca, che dei canali di accesso alle stesse, soggetti sempre più frequentemente a un fenomeno di interramento o insabbiamento, tanto che in alcuni casi la fruibilità delle darsene può essere garantita per non più di sei mesi all'anno, mentre in altri l'insufficiente pescaggio nei canali di accesso, a causa di mancati interventi di manutenzione ha provocato la « fuga » di gran parte delle imbarcazioni verso altri approdi;

l'interpellante ritiene quindi necessario stabilire norme e procedure per poter permettere ai gestori dei porti turistici esistenti o di futura realizzazione, di effettuare una programmata e continuativa attività di manutenzione - nella fattispecie, di dragaggio - ai fondali, incombenza peraltro resa obbligatoria dagli atti concessori del demanio marittimo o dalle convenzioni regionali;

nella regione Friuli-Venezia Giulia - con particolare riferimento ai due centri nautici di Lignano Sabbiadoro e di Monfalcone - la suddetta problematica è particolarmente sentita rispetto, ad esempio, alla Regione Veneto (con costa dalle caratteristiche simili al Friuli-Venezia Giulia: sabbia e laguna) che è dotata di un'apposita legge, il cosiddetto « Protocollo Venezia », legge n. 360/1991, che permette lo scarico a mare dei materiali di risulta dei dragaggi (sabbie, limo, fanghi, eccetera) o l'eventuale loro riutilizzo per ricreare le barene in laguna;

inoltre, dall'entrata in vigore del decreto Ronchi del 1996 - che introduce severi limiti e divieti allo scarico a mare dei materiali dragati nei fiumi o negli specchi acqueei delle darsene - una normale attività di manutenzione dei fondali delle darsene e dei canali di accesso è diventata un'operazione estremamente

complicata oltreché onerosa, con costi che incidono pesantemente sulle spese di gestione dei porti turistici, con conseguente aggravio delle tariffe di ormeggio, tale da rendere poco concorrenziali gli approdi regionali rispetto a quelli delle vicine repubbliche di Slovenia e Croazia, che con un litorale prevalentemente roccioso non sono afflitte dalla problematica evidenziata;

la norma in vigore per la Laguna di Venezia rende possibili le opere di manutenzione di fondali (dragaggi) con l'individuazione di soluzioni pratiche e utili al problema del riutilizzo dei materiali di risulta, che consentono lo scarico a mare in punti prestabiliti o la formazione *ex novo* delle barene in laguna, tramite la semplificazione del regime autorizzativo attualmente dipendente dal Ministero dell'ambiente;

le autorizzazioni analoghe richieste dalle marine friulane al suddetto Ministero dell'ambiente vengono quasi sempre negate, mentre qualora eccezionalmente vengono rilasciate si riscontra una sensibile dilatazione dei tempi di concessione (minimo 10-12 mesi dalla richiesta), certamente non compatibili con le esigenze dei diportisti;

considerato che le problematiche susposte incidono pesantemente sull'economia generale del comparto turistico e nautico di Lignano Sabbiadoro, in qualche caso rendendo difficile e onerosa la continuità operativa delle imprese interessate -:

se non ritenga necessario e utile assumere un'iniziativa legislativa che aiuti a superare le problematiche in questione ed emanare anche per la regione Friuli-Venezia Giulia - specificamente per le Lagune di Marano Lagunare e Grado e per tutta la costa interessante i due comparti nautici di Lignano Sabbiadoro e Monfalcone - una normativa analoga a quella già esistente per la laguna di Venezia e per la gronda lagunare;

se non ritenga opportuno, comunque, nelle more dell'emanazione dell'auspicata

legge, concedere alle richiedenti marine interessate entro tempi brevi ed accettabili le concessioni ed autorizzazioni ai lavori di pulizia dei canali e delle darsene, consentendo altresì le stesse prerogative concesse dalla legge n. 360/1991 per la laguna di Venezia;

quali altre iniziative intenda eventualmente assumere in merito alla riqualificazione dell'ambiente marino interessante la costa adriatica della regione Friuli-Venezia Giulia.

(2-02013)

« Collavini ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:

il Consiglio di Stato, nel ruolo di giudice di appello e di ultima istanza, esamina le questioni affrontate in primo grado dai TAR, mentre dirime altre questioni attraverso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, che costituisce il portato storico delle istanze in forma di *placet* rivolte al sovrano nelle monarchie assolute;

il ricorso straordinario al Capo dello Stato è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale, che viene definito « giustiziale » ma che ha natura amministrativa e inizia con una istanza della parte e si conclude con un decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro competente, con un contenuto conforme al parere espresso dal Consiglio di Stato, parere, che è obbligatorio ma non vincolante in quanto può essere disatteso dal Consiglio dei Ministri previa deliberazione motivata;

detto ricorso straordinario permane nell'ordinamento come un rimedio generale, esperibile nel termine di 120 giorni, circondato da regole che non assicurano le più elementari esigenze di trasparenza rispetto ad un'attività che ha effetti pari a quella giurisdizionale (non si conoscono, infatti, i nomi dei componenti la commissione ma solo quello del Presidente, e non si può valutare, pertanto, un qualunque

profilo di incompatibilità), che si pone in assoluta controtendenza rispetto alla volontà di dare accelerazione al processo amministrativo per il quale si vogliono dimezzare, in alcune materie, i termini processuali, salvo poi consentire, per quelle stesse materie, il rimedio in esame (conferma tale tendenza, oltre al decreto-legge cosiddetto « salvacantieri » del 1997 sugli appalti per le opere pubbliche, l'atto Camera 5956, contenente numerose norme « acceleratorie »);

utilizzando il ricorso straordinario, anziché quello in via giurisdizionale, nove consiglieri di Stato di concorso hanno chiesto di essere allineati ai colleghi con maggiore retribuzione e minore anzianità di un solo giorno nel Consiglio di Stato, provenienti dai Tribunali amministrativi regionali o nominati dal Governo, dotati sempre di una cospicua anzianità (anagrafica e di lavoro);

la norma richiamata ed applicata in via analogica, è l'articolo 4, comma 9, della legge 6 agosto 1984, n. 425, riguardante il personale della magistratura ordinaria passato alla Corte di Cassazione a seguito di concorso interno (articolo 2, legge 4 gennaio 1963, n. 1), norma da ritenere implicitamente abrogata con il venir meno di quel concorso di accesso alla Corte di cassazione;

il ragionamento seguito dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato, che ha formulato il parere, è di ritenere che, in mancanza di un'espressa abrogazione di tale norma, alla stregua di quanto avvenuto per le disposizioni utilizzate per l'allineamento stipendiale di tutto il restante personale pubblico (definito dalla stessa commissione « allineamento stipendiale atipico » pur riguardando il 95 per cento del personale pubblico), soltanto l'allineamento previsto dall'articolo 4, comma 9, della legge n. 425 del 1984 possa ritenersi in vigore in quanto non espressamente eliminato;

nessuna considerazione è stato accordata alla circostanza, fatta presente anche dal segretario generale della Presidenza del

Consiglio dei ministri il 28 marzo 1997, che la disposizione riferita riguarda il personale della magistratura ordinaria e non quello di una magistratura speciale, nominato in Corte di cassazione a seguito di un concorso interno e non esterno come quello per l'accesso al Consiglio di Stato, norma che non ha trovato più applicazione a causa del venir meno di quel concorso, tanto da essere stata definita quiescente dallo stesso consesso del Consiglio di Stato, che ha espresso il parere positivo;

in merito all'allineamento o galleggiamento stipendiale, cioè all'attribuzione ir-reversibile, a ciascun funzionario, del trattamento economico spettante al più favorito fra i colleghi con pari o inferiore anzianità nella qualifica, va ricordato che esso è stato soppresso dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359;

l'abrogazione del principio in questione ha riguardato tutto il pubblico impiego, con effetto addirittura retroattivo, ed è stato riconosciuto conforme ai principi alla nostra Costituzione dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 6 del 14-26 gennaio 1994;

sia i giudici amministrativi di primo grado dei TAR (con qualche eccezione) ma soprattutto quelli di secondo grado - il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - hanno costantemente affermato che il principio dell'allineamento stipendiale doveva ritenersi eliminato dal nostro ordinamento;

l'unica deroga a tale regola è, pertanto, quella che ha trovato accoglimento con il ricorso straordinario presentato dai consiglieri di Stato di concorso e solo per questi ultimi, il Consiglio di Stato ha ritenuto tale principio ancora in vita, con il risultato di riconoscere ai soli giovani del Consiglio di Stato, a mezzo del ricorso straordinario al Capo dello Stato (una via di mezzo tra un atto giudiziario e amministrativo) ciò che è stato negato, in via giurisdizionale a tutti gli altri (compresi i magistrati);

l'allineamento o galleggiamento stipendiale di tali giovani vincitori di concorso (con un'età pari a 28-30 anni e una retrodatazione fittizia all'atto della nomina che consente loro arrivare ad un'età di ingresso pari a 27 anni) avverrà comunque a carico di consiglieri di Tribunale amministrativo che approdano al Consiglio di Stato dopo venti anni di magistratura di primo grado, hanno un'età che si aggira attorno ai 50 anni e, quel che più conta, una qualifica (consigliere di Tribunale amministrativo regionale), equiparata alla qualifica di consigliere di Corte di cassazione, alla pari di quella di Consigliere di Stato e, pertanto, si pretende l'allineamento a chi ha la stessa qualifica con una retribuzione superiore maturata esclusivamente a causa della maggiore anzianità;

l'interpretazione in questione rimarca l'irraggiungibilità della posizione del consigliere di Stato di concorso da parte di quella di ogni altro magistrato, non solo di Tribunale amministrativo, ma anche contabile e di Corte di cassazione;

per questi ultimi va sottolineato che, attualmente, il concorso pubblico reintrodotta non è riservato a giovani trentenni, ma a soggetti con una più solida esperienza professionale per i quali, all'atto dell'ingresso alla Corte di cassazione non è previsto alcun allineamento stipendiale (manca, cioè, una norma simile all'articolo 4, comma 9, della legge n. 425 del 1985);

il tentativo di riconoscere l'allineamento stipendiale ai consiglieri di Stato giovani è stato fatto dal Governo attuale anche mediante un emendamento all'atto Senato 2934 (oggi atto Camera 5956) in occasione dell'esame del testo da parte del Senato e solo la ferma protesta dell'Anma, ma soprattutto la palese illegittimità della disposizione proposta, hanno comportato il ritiro dell'emendamento in questione, appena nell'aprile scorso;

solo pochi giorni fa si sono cercate risorse mediante una limatura delle pensioni « d'oro » dei magistrati (il famoso contributo del 2 per cento per le pensioni superiori ad un certo importo), mentre

contemporaneamente se ne cercavano altre per fornire la copertura ad un cospicuo incremento stipendiale di 9 consiglieri di Stato (e poi successivamente di tutti gli altri);

solo un anno fa il Governo Prodi si era rifiutato di fare seguito al ricorso straordinario in questione, mediante la restituzione del parere del Consiglio di Stato al medesimo Consiglio di Stato perché lo rivedesse —:

per quale motivo il Governo attuale abbia mutato la linea assunta dal precedente governo Prodi, suffragata da pareri, quale quello del segretariato generale del dipartimento degli Affari generali del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, fondati su una normativa ormai unanimemente interpretata;

se il nuovo atteggiamento del Governo prelude a iniziative legislative di più ampia applicazione, che confliggerebbero con una politica di rigore e di equità alla quale il Governo dichiara di ispirarsi;

se il Governo non intenda invece recedere dall'atteggiamento assunto, eliminando una incongruità onerosa che appare inoltre fortemente lesiva di criteri di equità e di giustizia.

(2-02014) « Boato, Soda, Maselli, Massa, Paissan ».

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

NARDINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'industria elettrica calabrese, con i suoi 3.500 addetti, è la più importante « fabbrica di energia » che opera nella regione, producendo energia elettrica, sia idrica che termica, con esportazione di oltre i tre quarti della produzione totale;